

Accertamento con adesione e compensazione con i crediti verso la P.A.

di [Gianfranco Antico](#)

Pubblicato il 10 Febbraio 2014

Analisi delle regole che riguardano l'accertamento con adesione ed il pagamento dell'importo pattuito a seguito della possibilità di compensare tali debiti tributari coi crediti vantati dal contribuente verso la P.A.

L'accertamento con adesione

Per effetto di quanto disposto dall'art. 8, del D.Lgs. n. 218/97, il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di vecchie lire.

L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.



In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Le modalità di versamento delle somme dovute

Dalla lettura del dettato normativo sopra citato ne deriva che il versamento delle somme dovute in forza della sottoscrizione dell'atto di adesione deve avvenire entro i venti giorni successivi alla data di redazione dell'atto stesso, distintamente per ciascuna annualità d'imposta oggetto di definizione e tale adempimento costituisce condizione di efficacia per il perfezionamento del procedimento concordatario che, altrimenti, resta privo di efficacia.

Si tratta di un termine perentorio, nel rispetto del quale il contribuente deve provvedere al versamento del totale dell'importo dovuto ovvero, nel caso di pagamento rateale, al pagamento della prima rata, unitamente alla presentazione della garanzia.

A seguito della modifica operata sull'art. 4 del D.Lgs. n. 237/1997 dall'art. 1 del D.Lgs. n. 422/1998, con effetto dal 1° gennaio 1999, il contribuente può effettuare i versamenti presso qualsiasi sportello bancario o postale e presso qualsiasi concessionario della riscossione, indipendentemente dal suo domicilio fiscale e dalla sede dell'ufficio destinatario del versamento.

Il modello F24 deve essere utilizzato, fra l'altro, per il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di accertamento con adesione, ivi comprese le sanzioni, in riferimento alle imposte sui redditi, all'addizionale regionale IRPEF, ILOR, IRAP, IRPEG, al contributo straordinario per l'Europa, alle altre imposte sui redditi (imposta sul patrimonio netto delle imprese) e sostitutive (imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione d'imposta, imposta sostitutiva da rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese), alle ritenute alla fonte, al contributo al S.S.N..

L'utilizzo del modello F24 consente anche la compensazione con altri crediti vantati e tale agevolazione permette ai contribuenti di accedere più facilmente a questo istituto e di meglio valutare il rapporto costi-

benefici dell'operazione.

La rateizzazione

Una significativa novità introdotta con il D.Lgs. n. 218/1997 riguarda la possibilità di rateizzare gli importi dovuti in forza dell'adesione, previo rilascio di idonea garanzia (secondo l'originaria formulazione), nel numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo fra loro, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme superiori €. 51.646,00, importo che tiene conto dell'intera somma dovuta, comprensiva di imposte, interessi e sanzioni.

La decisione di pagare ratealmente e la scelta del numero delle rate è interamente demandata al contribuente, che può liberamente decidere come meglio articolare il proprio pagamento.

In caso di opzione per il pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data di redazione dell'atto di adesione, solo l'importo della prima rata: l'importo delle rate successive, maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla scadenza di ciascuna rata, sarà versato con cadenza trimestrale.

Nei dieci giorni successivi alla scadenza del (primo o unico) pagamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio copia del versamento effettuato ovvero, in caso di pagamento rateale, copia dell'attestato di versamento della prima rata e la documentazione, in originale, attinente la garanzia rilasciata (ove ancora esistente).

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive autorizzava l'ufficio a notificare un apposito invito al garante (nella originaria formulazione normativa), richiedendo formalmente il pagamento; trascorsi trenta giorni, se il garante non versava l'importo garantito, il competente Ufficio delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico sia del contribuente che dello stesso garante.

Il pagamento rateale: excursus normativo

Brevemente ripercorriamo l'excursus normativo per fornire al Lettore un preciso quadro di riferimento, per meglio orientarsi a secondo del periodo storico.

L'art. 3, ccc. 1 e 2, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è intervenuto, fra l'altro, sull'art. 8, del D.Lgs. n. 218/1997, al fine di escludere la prestazione di garanzia nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima non sia superiore a 50.000 euro. L'intervento normativo ha lo scopo di non imporre oneri gravosi al contribuente, quando l'importo rateizzato sia di entità non particolarmente rilevante, per agevolare altresì le definizioni. La modifica introdotta non trova applicazione ai procedimenti per i quali, alla data del 26 marzo 2010, sia intervenuto il perfezionamento dell'adesione (C.M. n.37/2010)

Successivamente, l'art. 23 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, commi da 17 a 20, convertito, con modificazioni, in L. n. 111/2011, ha introdotto una ulteriore serie di disposizioni finalizzate ad agevolare il pagamento rateale delle somme dovute da parte dei contribuenti nelle ipotesi di accertamento con adesione. In particolare, i commi da 17 a 19 hanno soppresso l'obbligo di prestare la garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata dai Confidi, nei casi di versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 euro. Come chiarito dalla stessa relazione illustrativa al decreto, la finalità del legislatore è stata quella di agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti i quali, non trovandosi nelle condizioni di poter effettuare il versamento diretto in unica soluzione, optano per il pagamento rateale delle somme dovute.

Oggi, quindi, per effetto delle modifiche apportate, le adesioni non necessitano delle garanzie, ai fini del perfezionamento previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 218 del 1997.

Liberata l'adesione dalla garanzia, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima che si protragga oltre il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo non solo degli importi riferiti alla rata non pagata, ma anche del totale delle residue somme dovute a seguito dell'adesione o dell'acquiescenza, compresi i relativi interessi.

Contestualmente, sull'importo dovuto a titolo di tributo della rata non pagata e delle successive previste dal piano di rateazione, è prevista l'iscrizione a ruolo della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del

1997, applicata in misura doppia, pari al 60% delle residue somme dovute a titolo di tributo. Il legislatore ha tenuto conto di ritardi tali da non compromettere, nel suo complesso, il piano di rateazione e, al tempo stesso, dell'interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute, riconoscendo la possibilità di sanare il mancato versamento di una rata con il pagamento della stessa entro la scadenza di quella successiva (C.M. n.41/2011).

Il comma 18, dell'articolo 23, del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, commi da 17 a 20, convertito, con modificazioni, in L.n.111/2011 ha, quindi, riformulato l'art. 9 del medesimo D.Lgs. n. 218 prevedendo che la definizione dell'accertamento (sempre nelle ipotesi di accertamento con adesione ed acquiescenza) si perfeziona con il solo versamento dell'intero importo dovuto ai sensi dell'art. 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, ai sensi dell'art. 8, comma 2. In conseguenza dell'avvenuto perfezionamento della definizione con il tempestivo e congruo versamento della prima rata, il successivo tardivo versamento delle somme oggetto di pagamento dilazionato costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

L'Ufficio, pertanto, potrà riconoscere il mantenimento del beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente se lo stesso abbia manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, gli importi dovuti delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva a quella non pagata, gli interessi legali maturati dalla originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione. Anche in relazione a tale versamento il contribuente deve far pervenire in ufficio l'apposita attestazione di pagamento, entro dieci giorni dal versamento stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del citato decreto legislativo n. 218.

Il Fisco amico

Evidenziamo che, con la circolare n. 27/E del 2 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di soluzioni interpretative alle varie ipotesi di errati versamenti da parte dei contribuenti, per salvaguardare i comportamenti dai quali traspaia con evidenza l'intenzione del contribuente di utilizzare correttamente gli istituti deflativi, ritenendo che, in tali ipotesi sussista l'interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e, nello specifico, dell'attività di accertamento.



L'Ufficio potrà pertanto ritenere validamente perfezionati gli istituti attraverso il versamento di un ammontare leggermente inferiore a quello dovuto, a titolo di definizione della pretesa tributaria, e successivamente integrato dal contribuente.

Nel caso in cui il contribuente intenda definire l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, questi è tenuto a versare entro il termine di presentazione del ricorso le somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni in misura agevolata. In via di principio, nell'ipotesi di versamenti eseguiti dal contribuente per un ammontare inferiore a quello dovuto, l'acquiescenza non si ritiene validamente perfezionata, con la conseguente iscrizione a ruolo (o l'affidamento del carico all'Agente della riscossione, in caso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010) degli importi non versati e delle sanzioni irrogate nella misura intera.

Afferma la circolare n.27/2013 che

“se il contribuente intende beneficiare della possibilità offerta dall'art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997, ma incorre in un errore materiale o di calcolo nel versamento delle somme dovute, si è dell'avviso che l'acquiescenza possa ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell'accertamento. In questi casi, il perfezionamento della definizione sarà, naturalmente, subordinato all'integrazione del dovuto da parte del contribuente. Non assume effetto preclusivo della definizione la circostanza che il versamento dell'integrazione sia effettuato con lieve tardività rispetto ai termini previsti dal

richiamato articolo 15".

Le stesse indicazioni offerte per l'acquiescenza vengono espresse per le ipotesi in cui il contribuente intenda beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Ricordiamo ancora che nel caso in cui il contribuente effettui, a causa di un errore materiale o di calcolo, un carente versamento delle somme dovute per il perfezionamento dell'accertamento con adesione, restano valide le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Accertamento con la circolare n. 65/E del 28 giugno 2001, in particolare laddove viene chiarito che in presenza di anomalie di minore entità, l'Ufficio può valutare il permanere o meno del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto.

Sull'argomento leggi: [Errato versamento di imposta: il Fisco si fa amico!](#)

Le modalità di pagamento

L'art. 9, del D.L. n.35 dell'8 aprile 2013, conv. con modif. in L. n.64 del 6 giugno 2013, titolato "Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari", ha aggiunto al D.P.R. n. 602/73, dopo l'art. 28-quater, l'art. 28-quinquies (Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitivi della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario).

Detta norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con l'utilizzo del sistema previsto dall'art. 17, del D.Lgs. n. 241/97, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute, per quel che qui ci interessa, a seguito di accertamento con adesione; definizione degli inviti a comparire; definizione dei PVC; acquiescenza (per completezza ricordiamo che la norma interessa anche la definizione agevolata delle sanzioni, la conciliazione giudiziale e la mediazione).

E' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n.185, del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'art. 9, c. 3-ter, lett. b, u.p., del medesimo decreto.

La norma rinviava le modalità di attuazione delle disposizioni sopra indicate ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Detto decreto, datato 14 gennaio 2014, è stato pubblicato nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014, le cui disposizioni, ex art.10, entrano in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella G.U..

IL D.M. 14 gennaio 2014

Le definizioni

L'art. 1, del D.M.14 gennaio 2014 fornisce le definizioni:

a) "crediti certificati": i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali, certificati da tali soggetti ai sensi dell'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, c. 3-ter, lett. b, u.p., del medesimo decreto;

b) "certificazione": la certificazione dei crediti rilasciata ai sensi dell'art. 9, c. 3-bis, del D.L.29 novembre 2008, n. 185, oppure ai sensi dell'art. 9, c. 3-ter, lettera b, u.p., del medesimo decreto e dell'art. 12, c. 11-quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) "piattaforma elettronica di certificazione": la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi del Decret Ministeriale del 22 maggio 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture

e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e del Decreto Ministeriale del 25 giugno 2012 recante «Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle regioni degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

d) “pubblica amministrazione”: lo Stato, l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale ovvero l'ente del Servizio sanitario nazionale che ha rilasciato la certificazione del credito;

e) “data prevista per il pagamento del credito certificato”: la data di pagamento indicata nella certificazione del credito rilasciata dalla pubblica amministrazione;

f) “debiti da accertamento tributario”: le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 8, del D.Lgs. n. 218/97; di definizione, ai sensi dell'art. 5, c. 1-bis, dell'art. 5-bis, dell'art. 11, c. 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'art. 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli artt. 16 e 17, del D.Lgs. n. 472/97, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. n. 546/92, di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis, dello stesso decreto;

g) “modello F24 telematico”: il sistema mediante il quale sono eseguiti i versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, ai sensi del capo IV del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998;

h) “struttura di gestione”: la struttura di gestione di cui all'art. 22, co. 3, del D.Lgs. n. 241/97;

i) “c.s. n. 1778”: la contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», presso la tesoreria dello Stato;

j) “compensazione”: la compensazione di crediti certificati con debiti da accertamento tributario, ai sensi dell'art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602/73.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. i soggetti titolari di crediti certificati richiedono di utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da accertamento tributario. La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello F24 telematico. Qualora l'importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all'ammontare dei crediti certificati indicati in compensazione nel modello F24 telematico, la differenza può essere versata attraverso lo stesso modello, oppure con una distinta operazione. L'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, risultante dalla differenza

tra l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei crediti, anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello stesso modello ai fini del pagamento, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o postale.

Il perfezionamento dei pagamenti

Per effetto di quanto indicato nell'art. 3, del D.M. pubblicato i pagamenti sono considerati perfezionati ove risultino rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) i crediti utilizzati in compensazione, risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla P.A. ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- b) la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
- c) il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il soggetto titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. Detto soggetto è individuato esclusivamente attraverso il rispettivo codice fiscale. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato fornisce tempestivamente alla P.A. la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica di certificazione;
- d) nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto;
- e) l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24.

f) l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, c. 4, sia andato a buon fine.

Nel caso in cui una delle condizioni di cui sopra non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso il sito dei servizi telematici della medesima Agenzia.

Il rispetto delle condizioni

Per effetto di quanto previsto dall'art. 4, del D.M. in rassegna, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. a, b, c, l'Agenzia delle Entrate trasmette tempestivamente alla piattaforma elettronica di certificazione, in modalità telematica, le seguenti informazioni contenute nei modelli F24 telematici ricevuti:

- a) il codice fiscale del soggetto titolare del debito da accertamento tributario;
- b) gli importi dei crediti utilizzati in compensazione, con gli estremi identificativi delle relative certificazioni;
- c) la data di presentazione del modello F24 telematico.

La piattaforma elettronica di certificazione comunica telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'esito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. a, b, c, specificando:

- a) in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato utilizzato in compensazione, indicata nella relativa certificazione;
- b) in caso di esito negativo, i motivi che hanno determinato tale esito, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di informare il soggetto che ha trasmesso il modello F24 telematico, tramite la ricevuta di cui all'art. 3, c. 2.

In caso di esito positivo dei controlli, la piattaforma elettronica di certificazione, prima di effettuare la comunicazione telematica sopra indicata, registra nei propri archivi l'avvenuto utilizzo dei crediti compensati, per l'importo esposto nei modelli F24 telematici.

Il mancato addebito del saldo positivo del modello F24 telematico, di cui all'art. 2, comma 4, nonché gli annullamenti dei modelli F24 telematici effettuati dall'Agenzia delle entrate su richiesta dei contribuenti, sono tempestivamente comunicati, in modalità telematica dalla medesima Agenzia alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento delle registrazioni.

Ai fini dei controlli, le pubbliche amministrazioni che hanno rilasciato le certificazioni comunicano tempestivamente, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, i pagamenti dei crediti certificati effettuati.

Il successivo art. 5 del D.M. dispone che, al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modalità ordinaria, oppure dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9, c. 3-ter, lett. b, u.p., del medesimo decreto, le certificazioni del credito devono essere convertite in formato telematico, su istanza del creditore, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma elettronica.

L'art. 6 del D.M. prescrive che, con riferimento ai pagamenti perfezionati, la struttura di gestione ripartisce, tra i vari enti impositori, gli importi dei debiti da accertamento tributario definiti, attingendo, per le somme corrispondenti ai crediti certificati utilizzati in compensazione, alle disponibilità finanziarie presenti nella c.s. n. 1778, che sono reintegrate attraverso i versamenti ed i recuperi effettuati ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.

Così come previsto dall'art.7, del D.M. 14 gennaio 2014, entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito, indicata nella certificazione, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, versano nella c.s. 1778 l'importo del credito utilizzato in compensazione.

Il versamento è effettuato attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, oppure attraverso il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.

Nel caso in cui la pubblica amministrazione non possa utilizzare gli strumenti indicati al comma 2, i versamenti sono effettuati direttamente sulla c.s. n. 1778, distintamente per ciascun credito, con la

causale «versamento per crediti utilizzati in compensazione tramite F24», seguita dagli estremi identificativi del credito al quale si riferisce il versamento. Con riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, certificati dallo Stato, sulla base dei dati comunicati dalla struttura di gestione, i singoli Ministeri provvedono ai necessari trasferimenti in favore della c.s. n. 1778.

Il recupero delle somme non versate dalle PP.AA.

L'art. 8, del D.M. 14 gennaio 2014 prevede che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato, non effettuino i versamenti di cui all'art. 7, la struttura di gestione trattiene l'importo del credito certificato, utilizzato in compensazione, dalle entrate spettanti a tali enti a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, oppure tramite il modello «F24 enti pubblici», di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013. C

Con riferimento a ciascuna Regione la struttura di gestione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le compensazioni effettuate per il recupero delle somme non versate.

Scaduto il termine di cui all'art. 7, c. 1, la struttura di gestione comunica, entro la fine del mese successivo, le somme non recuperabili ai sensi del comma 1 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, limitatamente agli enti di competenza, al Ministero dell'Interno, ai fini della riduzione delle somme a qualsiasi titolo dovute agli enti interessati. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede ad interessare i Ministeri dai quali gli enti inadempienti ricevono i trasferimenti, ai fini della riduzione delle somme ad essi dovute. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvede il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute alle stesse.

Le eventuali somme non recuperate sono iscritte a ruolo, affinché il recupero venga effettuato dagli agenti della riscossione competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica amministrazione inadempiente.

Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate sulla c.s. n. 1778 ed imputate dalla struttura di gestione ai crediti certificati utilizzati in compensazione, a partire da quello avente scadenza più remota.

Le compensazioni eccedenti il debito

L'art. 9, del D.M. regola le ipotesi di compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto all'ammontare dei debiti da accertamento tributario.

Qualora l'ammontare dei crediti certificati, utilizzato in compensazione, risulti superiore all'importo dei debiti da accertamento tributario effettivamente dovuto, la differenza è comunicata telematicamente dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica di certificazione, ai fini dell'annullamento, per l'importo corrispondente a tale differenza, delle registrazioni di cui al precedente art. 4, c. 3, esclusivamente con riferimento alle certificazioni per le quali non risultano effettuati versamenti o recuperi di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Ove l'eccedenza sia imputabile all'utilizzo in compensazione di crediti oggetto di diverse certificazioni, l'eccedenza stessa è imputata a partire dalla certificazione con data di pagamento più remota.

10 febbraio 2014

Gianfranco Antico